

# Green Pass e carta d'identità: il chiarimento in una circolare del Viminale



*Dal Viminale la circolare anticipata dalla Lamorgese per fare chiarezza su Green Pass e controllo dell'identità del possessore.*

Il controllo del Green Pass all'entrata dei locali al chiuso è e resta obbligatorio e a carico degli esercenti e dei ristoratori.

**Il controllo dei documenti di identità** di chi esibisce il Green Pass (certificazione verde) non è invece obbligatorio, ma **gli esercenti di bar e ristoranti possono effettuare tale controllo**. I clienti, se vengono loro richiesti i documenti, sono tenuti ad esibirli, sebbene gli esercenti non siano pubblici ufficiali.

Lo dice con chiarezza la **circolare del Ministero dell'Interno** diffusa a questori e prefetti nella serata di martedì 10 agosto.

Ecco i passaggi chiave:

## **I passaggi chiave della circolare**

*“la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima.”*

*“E' il caso di precisare che ... l'avventore è tenuto alla*

*esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.*

Su questo punto, martedì 10 agosto anche il Garante della Privacy aveva espresso un parere analogo: gli esercenti possono richiedere il documento di identità ai clienti, e questo non comporta violazioni della privacy dei clienti stessi.

## **Quando verificare i documenti di identità**

In quali casi è necessario effettuare la verifica del documento di identità? La circolare del Ministero dice: “Tale verifica si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.

In pratica, se il certificato risultasse palesemente falsificato o non congruente con la persona che lo presenta, la verifica del documento di identità va fatta.

## **Eventuali sanzioni: a carico del solo cliente**

E’ importante sottolineare ciò che viene detto nella circolare a proposito delle sanzioni: se si accerta che il green pass esibito dal cliente è falso o non corretto, le **sanzioni sono carico del solo cliente**. Ecco cosa dice la circolare:

*“Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’ intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art.13 del citato decreto-legge n.52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.*

L’esercente può essere chiamato in causa solo nel caso che

abbia tenuto comportamenti palesemente non corretti, per esempio se ha trascurato di controllare i Green Pass ai clienti.

## **Eventi sportivi e spettacoli**

Riguardo agli eventi sportivi e agli spettacoli, nella circolare viene anche precisato che, oltre ai pubblici ufficiali, possono ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward *“ossia il personale , iscritto negli elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall’art 2 del decreto legge 8 febbraio 2007 e del DM 13 agosto 2019”*

Scarica La circolare